



COMUNICATO UFFICIALE N. 255
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 128/AA, 129/AA e 130/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 218 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri **CIRO DI LORENZO**, **Edoardo FABBRIO**, **Ermes SPAGNOL**, **Massimo TREVISAN** e della società **S.A.S. CASARSA**, avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO DI LORENZO, in qualità di consigliere presso la società **SAS Casarsa**, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in concorso con i sigg. **Pusceddu**, **Spagnol** ed **Odorico** chiesto ad alcuni giovani calciatori (all'epoca dei fatti tesserati per l'A.S.D. **Sanvitese** e la **Polisportiva Gleris**), di partecipare alla riunione del 27 giugno 2016 presso la sede legale della **SAS Casarsa** per convincerli a non tesserarsi per la stagione sportiva 2016/17 per la **Sanvitese** e per la **Polisportiva Gleris**, bensì per la **ASD Casarsa**;

EDOARDO FABBRIO, direttore sportivo della **ASD S.A.S. Casarsa**, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere in tale sua qualità partecipato alla riunione del 27 giugno 2016 presso la sede legale della **S.A.S. Casarsa** al fine di persuadere con varie motivazioni a far iscrivere i giovani ragazzi, per la maggior parte infrasedicenni – da parte dei loro genitori – presso società **S.A.S. Casarsa**;

ERMES SPAGNOL, in qualità di dirigente/consigliere presso la società **SAS Casarsa**, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in concorso con i sigg. **Di Lorenzo**, **Pusceddu** ed **Odorico** chiesto ad alcuni giovani calciatori (all'epoca dei fatti tesserati per l'A.S.D. **Sanvitese** e per la **Pol. Gleris**), di partecipare alla riunione del 27 giugno 2016 presso la sede legale della **SAS Casarsa** per convincerli a non tesserarsi per la stagione sportiva 2016/17 per la **Sanvitese** e per la **Polisportiva Gleris**, bensì per la **S.A.S. Casarsa**;

TREVISAN MASSIMO, nella qualità di Presidente della **Pol. Gleris**, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, in forza del suo ruolo di immedesimazione organica, ai principi di lealtà, probità e correttezza non avendo vigilato a che il sig. **Odorico Matteo** ricevesse dalla **Pol. Gleris** la somma di € 200,00 mensili in nero e quindi in violazione degli artt. 1 bis n. 1 e 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 delle **NOIF**;

S.A.S. CASARSA, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale appartenevano o per la quale hanno operato i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. **CIRO DI LORENZO**, dal Sig. **Edoardo FABBRIO**, dal Sig. **Ermes SPAGNOL**, dal Sig. **Massimo TREVISAN** e dal Sig. **Claudio Colussi** nell'interesse della società **S.A.S. CASARSA** in qualità di Presidente e legale rappresentante;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. **Ciro DI LORENZO**, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. **Edoardo FABBRO**, mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. **Ernes SPAGNOL**, mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) per il Sig. **Massimo TREVISAN** e di euro 170,00 (centosettanta) di ammenda per la società **S.A.S. CASARSA**;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 8 MARZO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 602 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Antonello PIANIGIANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONELLO PIANIGIANI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società US Poggibonsi, in violazione dell'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la fidejussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonello PIANIGIANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Antonello PIANIGIANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 449 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Nazzareno MARCHIONNI e della società S.S. SAMBENEDETTESE a R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

NAZZARENO MARCHIONNI, Segretario Sportivo della Società S.S. SAMBENEDETTESE a R. L., responsabile della pratiche relative ai tesseramenti dei calciatori, per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., per aver consentito che il calciatore Ewansiha Emmanuel Tom, tra la fine del luglio 2016 e l'inizio dell'agosto del 2016, partecipasse ad allenamenti e giocasse le gare amichevoli contro le società Cascia (24.07.2016) e Trastevere (28.07.2016) nella fila della società S.S. SAMBENEDETTESE, senza aver richiesto ed ottenuto il necessario nulla-osta da parte della società di appartenenza;

S.S. SAMBENEDETTESE, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nazzareno MARCHIONNI e della società S.S. SAMBENEDETTESE a R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Nazzareno MARCHIONNI e di € 1.200,00 di ammenda per la società S.S. SAMBENEDETTESE a R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio